

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURINI, BONDI, CICCHITTO, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, BAIAMONTE, BRUNO, CARFAGNA, CESARO, NICOLA COSENTINO, CRAXI, FRATTA PASINI, GARDINI, GELMINI, PECORELLA, MARIO PEPE, PAOLO RUSSO, SANTELLI, SANZA, VITALI, ALFREDO VITO

Riforma della disciplina delle professioni intellettuali

Presentata il 21 luglio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — È dai primi anni novanta che si continua a parlare di una riforma degli Ordini professionali italiani senza che sia stato mai raggiunto un accordo politico che abbia portato a concludere i numerosi tentativi che nel tempo sono stati avviati. Un po' perché c'è sempre qualcuno che cerca di « portare l'acqua al suo mulino », un po' perché la politica non ha mai avuto un'idea ben precisa sul ruolo da dare alle professioni, rimanendo invischiata tra esigenze e motivazioni diverse.

Del resto ogni riforma, andando a incidere su un assetto di interessi già collaudato e precostituito, non è mai accettata dalla comunità con unanime con-

senso. Essa desta perplessità e malumori, anche quando l'esigenza di rinnovamento è sentita come improrogabile, tanto che si potrebbe dire che una buona riforma è quella che lascia sempre tutti un po' scontenti.

Dopo il vano e incauto tentativo avviato nel corso della XIII legislatura di approvare la riforma con decreto ministeriale e il complesso lavoro di armonizzazione condotto nella scorsa legislatura, sviluppato all'insegna della più ampia concertazione con le numerose categorie professionali (che rappresentano gli interessi di 800 mila professionisti con oltre 3 milioni e mezzo di collaboratori), è evidente che i tempi sono maturi affinché il Parlamento

approvi questa riforma prima che interventi sporadici, sull'onda di un « europeismo » strumentale e « alla buona », intacchino un settore, come quello delle professioni, che è portatore di valori e di servizi essenziali per la comunità.

In ogni caso, la doverosa osservanza del diritto comunitario e degli impegni assunti in Europa non può prescindere da un'attenta valutazione della lunga storia degli Ordini professionali nel nostro Paese e dei contributi che questi hanno dato nel tempo allo sviluppo e all'ammodernamento della società.

È indubbio che il libero mercato e la partecipazione all'Unione europea hanno creato delle discrasie delle quali il nostro ordinamento non ha tenuto conto. Ammodernare, però, non significa eliminare. L'assenza di regole ha sempre portato disordine e incertezza laddove i consumatori hanno bisogno (e spesso inconsciamente chiedono) di qualità delle prestazioni, nonché di reale fruibilità e accessibilità al servizio.

Non bisogna nemmeno dimenticare che anche in Europa non è pacifica la strada da percorrere: mentre la Commissione chiede l'abolizione degli Ordini (pur con qualche apertura), il 23 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione nella quale ha sancito la necessaria organizzazione delle professioni legali in sistemi autoregolamentati, come quelli oggi governati dagli Ordini professionali.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al considerando (43), ultima parte, dispone che l'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e delle disposizioni di legge stabilite autonomamente dai rispettivi organismi professionali, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità, la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

L'Alta Corte di Lussemburgo, da parte sua, nella sentenza Wouters del 18 feb-

braio 2002, nella causa C-309/99 relativa alla legge nazionale olandese, ha sancito che gli articoli 2 e 59 del Trattato istitutivo della Comunità europea (divenuti, in seguito a modifica, articoli 43 e 49) non ostano a una normativa nazionale che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e altri professionisti, in quanto tale normativa può essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, così come organizzata nel Paese interessato.

Infine, nella sentenza Arduino del 19 febbraio 2002, nella causa C-35/99, la Corte ebbe a stabilire che gli articoli 5 e 85 del Trattato istitutivo della Comunità europea (divenuti articoli 10 e 81) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un Ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'Ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento approvato dal Ministero vigilante.

Da ultimo, l'Italia deve fare i conti anche con un assetto dei rapporti costituzionali che è drasticamente mutato con l'approvazione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Le professioni rientrano, infatti, nella legislazione concorrente tra Stato e regioni. In quest'ottica, è essenziale che lo Stato delimiti i principi fondamentali sulle professioni prima che le regioni comincino a legiferare in maniera differenziata e non omogenea tra loro, provocando seri problemi nei rapporti con l'Europa. Non va dimenticato che l'Unione europea costituisce un'Unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei *partner* europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari.

In definitiva, è evidente che un sistema molto complesso e articolato, come quello delle professioni intellettuali, deve essere riformato in un'ottica di ampia concerta-

zione, seguendo le normali procedure parlamentari.

Fatte queste considerazioni, la presente proposta di legge stabilisce i principi fondamentali della legislazione statale sulle professioni liberali, da una parte, riconoscendo il ruolo essenziale degli Ordini per la regolamentazione, l'organizzazione e il controllo delle varie professioni, e, dall'altra, assicurando maggiore certezza e qualità della prestazione professionale, a tutto beneficio dei clienti.

L'articolo 1, dopo un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e alla ripartizione legislativa tra Stato e regioni sancita dalla nostra Costituzione in materia di professioni, fornisce una definizione di « professione intellettuale » come l'attività economica anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata in via prevalente con lavoro intellettuale per il quale è richiesto un titolo universitario o a questo equiparato.

Caratteristica principale delle prestazioni professionali rispetto agli altri servizi è, infatti, quella di « implicare sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere, rivelando un contenuto creativo o inventivo ».

L'articolo 2 enuncia le finalità della legge, proclamando il libero esercizio della professione intellettuale in qualunque modo e forma esercitata, garantendo il corretto esercizio della professione, la qualità delle prestazioni, l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del professionista nel rispetto del principio di libertà e sviluppo della dignità umana, come stabilito dalla Costituzione. Individua i criteri a tutela del consumatore garantendo la libera concorrenza professionale, il pluralismo e i meccanismi con cui il professionista si rende responsabile dei danni subiti da terzi nell'adempimento delle prestazioni.

L'articolo 3 disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali, che deve essere libero e senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo per le professioni esercenti una pubblica funzione. La disciplina dell'esame di Stato per

l'abilitazione professionale deve rispettare i criteri di uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale. A garanzia della imparzialità delle commissioni giudicatrici è stata introdotta la quota massima del 50 per cento per i commissari designati dagli Ordini.

L'articolo 4 specifica le caratteristiche del tirocinio, introducendo forme di flessibilità dell'attività formativa per il tirocinante anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, e prevede la possibilità di svolgimento di parte del tirocinio all'estero presso professionisti iscritti ad associazioni riconosciute dai rispettivi Consigli nazionali. È, altresì, previsto il diritto del tirocinante a percepire un equo compenso rapportato all'effettivo apporto delle mansioni svolte. A garanzia di un celere avviamento al mercato del lavoro è stata stabilita in un massimo di tre anni la durata del tirocinio.

Il titolo II della proposta di legge si occupa della disciplina delle professioni regolamentate.

Ogni professionista deve essere iscritto all'albo corrispondente alla propria professione. La vigilanza, la verifica periodica e la certificazione della qualificazione professionale degli iscritti agli albi sono affidate agli Ordini professionali. Ciascun Ordine è costituito da un Consiglio nazionale e dai consigli locali. Gli Ordini sono definiti come enti pubblici non economici con autonomia finanziaria. Essi determinano con appositi regolamenti la propria organizzazione interna e l'organizzazione professionale, tra cui anche l'aggiornamento professionale, e le caratteristiche delle singole prestazioni professionali; redigono il codice deontologico a cui devono attenersi tutti gli iscritti. Gli articoli 6 e 7 specificano i compiti dei Consigli nazionali e dei consigli locali.

L'articolo 8 prevede l'obbligo, per l'esercizio dell'attività professionale, della stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, le cui modalità sono stabilite da ciascun

Consiglio nazionale e approvate dal Ministero vigilante.

L'articolo 9 si occupa dei meccanismi elettorali per la nomina degli organi degli Ordini professionali e delle commissioni disciplinari, prevedendo che debbano essere assicurate la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'articolo 10 attribuisce la funzione disciplinare ai consigli locali. Le norme in materia di composizione e durata delle commissioni nonché il procedimento disciplinare sono stabiliti dai regolamenti di attuazione della legge.

L'articolo 11 dispone l'obbligo per ciascun Ordine professionale di adottare, previa consultazione dei consigli locali, un codice deontologico. Il codice deve essere approvato dal Ministero vigilante.

L'articolo 12 stabilisce il principio del libero accordo tra le parti per il regime delle singole prestazioni tariffarie. In caso di mancata determinazione si fa riferimento alle tariffe stabilite dai singoli Ordini professionali. Possono, inoltre, essere previste a tutela del cliente e per prestazioni che incidono su interessi generali a rilevanza pubblica e per prestazioni inerenti ad una pubblica funzione, tariffe minime e massime inderogabili, in conformità con la normativa comunitaria. Il professionista ha l'obbligo di rendere note, all'atto del conferimento dell'incarico, le informazioni circa gli oneri, la complessità della prestazione e i possibili risultati ipotizzabili.

L'articolo 13 stabilisce che i regolamenti adottati dai Consigli nazionali per la loro organizzazione interna sono soggetti a impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro vigilante, dei consigli locali dell'Ordine e dei rispettivi presidenti.

L'articolo 14 introduce un tipo di pubblicità informativa sull'attività professionale, sulle caratteristiche delle prestazioni offerte e sui criteri di determinazione.

L'articolo 15 conferisce ai Consigli nazionali poteri sostitutivi e di controllo sui consigli locali dell'Ordine. Il Ministero vi-

gilante ha, invece, poteri di controllo sull'attività dei Consigli nazionali. In caso di gravi e ripetute violazioni di legge, il Ministero vigilante può proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei Consigli nazionali, che delibera previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 16, in materia di sistemi disciplinari, dispone che i collegi disciplinari devono assicurare un'adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza. I provvedimenti adottati dai consigli disciplinari possono essere impugnati dai Consigli nazionali ed è previsto ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti dei Consigli nazionali per violazione di legge.

L'articolo 17 dispone l'obbligo di aggiornamento professionale per tutti gli iscritti agli albi. Gli Ordini professionali possono adempiere a tale obbligo anche costituendo apposite strutture o stipulando convenzioni con amministrazioni pubbliche ed enti privati.

Il titolo III disciplina l'attività delle associazioni delle professioni non regolamentate.

L'articolo 18 prevede che il riconoscimento delle associazioni avvenga mediante l'iscrizione in un registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'iscrizione non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale. Il riconoscimento può essere revocato per violazioni di legge e per mancato rispetto delle norme dello statuto sociale dell'associazione.

L'articolo 19 conferisce alle associazioni la possibilità di rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica del professionista iscritto all'associazione. Ai fini del rilascio dell'attestato il professionista deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa.

Il titolo IV dispone circa le società tra professionisti distinguendo tra: società costituite tra professionisti esercenti la medesima professione e società costituite tra professionisti iscritti ad Ordini professionali differenti.

L'articolo 20 specifica che professionisti di categorie regolamentate, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono costituire società dotate di personalità giuridica che hanno per oggetto l'esercizio in comune della professione. Le società devono essere iscritte all'albo professionale.

L'articolo 21 disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico professionale che può essere conferito direttamente al singolo socio o alla società. Il cliente ha facoltà di richiedere che la prestazione sia eseguita da uno o più soci determinati. Il professionista è personalmente e illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta. Per i danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento degli incarichi professionali la società risponde solidalmente.

L'articolo 22 dispone la responsabilità disciplinare della società.

L'articolo 23 specifica che l'Ordine professionale esercita poteri di controllo e di vigilanza sulla società e sui suoi soci.

L'articolo 24 disciplina, invece, la società costituita da professionisti iscritti ad albi di professioni differenti, denominandola « società multiprofessionale ».

L'articolo 25 ammette la costituzione in via del tutto eccezionale di società con la partecipazione di soci non professionisti, individuate dai regolamenti di cui all'articolo 39. La partecipazione dei soci non professionisti non può, comunque, essere superiore al 25 per cento dei componenti della società.

L'articolo 26 stabilisce limiti alla partecipazione societaria, consentendo al professionista la partecipazione a una sola società; prevede, inoltre, l'incompatibilità tra l'esercizio individuale della professione e quello societario. Di conseguenza, gli incarichi professionali ancora pendenti alla costituzione della società vengono trasferiti alla società stessa, previa comunicazione al cliente.

L'articolo 27 stabilisce le forme e le condizioni per la costituzione delle società che deve avvenire, a pena di nullità, per atto pubblico.

L'articolo 28 determina in dieci soci il numero massimo di soci previsti in una società.

L'articolo 29 prevede che nella denominazione sociale siano presenti i nomi di tutti i soci ovvero di almeno due di essi, con l'indicazione « e altri », se presenti, e con la specificazione delle attività svolte. È altresì consentito di conservare il nome di un socio non più associato quando abbia cessato lo svolgimento della sua professione e vi sia comunque il suo consenso.

L'articolo 30 specifica che nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura. Una quota non superiore al 50 per cento può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

L'articolo 31 prevede che la durata della società deve essere stabilita nell'atto costitutivo. Il recesso dalla società è sempre consentito per giusta causa; diversamente deve essere dato un preavviso di almeno un anno.

L'articolo 32 specifica che l'oggetto della società deve essere esclusivamente lo svolgimento in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni e di diritti di qualsiasi tipo diretti al compimento dell'attività svolta dalla stessa.

L'articolo 33 si occupa delle modifiche allo statuto, stabilendo che possono essere adottate con il consenso di tutti i soci. Le cessioni delle partecipazioni sono consentite soltanto tra i professionisti già associati. In caso di decesso, agli altri soci è riconosciuto il diritto di riscatto.

Gli articoli 34, 35 e 36 dettano le norme per il funzionamento della società. L'articolo 34 stabilisce che sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione; stabilisce, inoltre, i criteri per la nomina e la revoca degli amministratori, le modalità di esercizio del diritto di voto e prevede la responsabilità in solido degli stessi per gli atti compiuti in nome della società.

L'articolo 35 prescrive che l'esclusione del socio deve essere deliberata da almeno

due terzi dell'assemblea. Avviene comunque di diritto in caso di radiazione o di cancellazione dall'albo professionale. Anche la sospensione dall'albo è considerata giusta causa per l'esclusione.

L'articolo 36 prevede i casi di scioglimento della società, stabiliti dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39.

Gli articoli 37 e 38 stabiliscono le norme finali: l'articolo 37 prevede il rinvio alle norme già vigenti, mentre l'articolo 38 si occupa delle norme in materia previdenziale e fiscale applicabili ai professionisti per l'attività svolta dalla società.

L'articolo 39 prevede l'emanazione dei regolamenti di attuazione della legge da parte del Governo. Gli schemi di regolamento predisposti dal Governo devono essere trasmessi, sentiti gli Ordini professionali, per il parere alle Commissioni parlamentari competenti. È, inoltre, obbligatoria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 40, infine, prevede che il Governo è delegato ad adottare testi unici per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Principi generali).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, determinano i principi fondamentali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative e possono essere derogate o modificate solo espressamente.

2. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o un titolo ad esso equiparato.

ART. 2.

(Finalità).

1. La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega e allo scopo di garantire il corretto esercizio della professione e la qualità della prestazione professionale, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

b) favorisce il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità,

nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

c) individua i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni e con l'organizzazione delle professioni intellettuali;

d) garantisce, a tutela del soggetto fruitore della prestazione professionale e dell'intera collettività, la libertà di scelta del professionista, il pluralismo, l'indipendenza e la responsabilità diretta e individuale del professionista, secondo le regole di deontologia legittimamente stabilite da ciascuna categoria nell'ambito di un disegno organico del mondo professionale.

ART. 3.

(Accesso).

1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad esclusione delle professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche secondo le esigenze della collettività e fatto salvo, nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

2. La disciplina dell'esame di Stato, ove previsto dalla legislazione vigente in materia, deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato devono essere composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica. A tale fine, la quota di commissari designati dall'Ordine professionale è limitata a non più della metà dei membri della stessa commissione, tra i quali è compreso il presidente.

ART. 4.

(Tirocinio).

1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa; deve provvedere a garantire un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; deve contenere la previsione di possibili forme alternative da stabilire di intesa con l'Ordine professionale interessato, di durata omogenea e comunque non superiore a tre anni; deve prevedere la possibilità di svolgimento del tirocinio stesso anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione. È altresì ammesso lo svolgimento di parte del tirocinio all'estero e nei Paesi membri dell'Unione europea, presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli nazionali.

2. Le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei registri sono disciplinate con direttive emanate dai Consigli nazionali dei diversi Ordini professionali, nel rispetto dei principi della presente legge.

3. Ai tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro vigente per i dipendenti di studi professionali.

TITOLO II

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

ART. 5.

(Albi e Ordini professionali).

1. La legge statale individua le attività professionali regolamentate, disponendo la

formazione di appositi albi professionali e la istituzione di Ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti ai rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli Ordini stessi, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti e la qualità delle prestazioni professionali.

2. Gli Ordini professionali sono strutturati e articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ciascun Ordine nazionale è costituito da un Consiglio nazionale e dai consigli locali.

3. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e determinano con regolamento la propria organizzazione nel rispetto della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini.

4. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. Gli Ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta e di aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di accreditamento dei percorsi formativi, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, nonché di informazione al pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche. Nelle materie di loro competenza possono esprimere pareri alle pubbliche amministrazioni.

6. La presente legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli Ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro vigilante che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.

ART. 6.

(*Consigli nazionali*).

1. I Consigli nazionali:

a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello nazionale e locale;

b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;

c) adottano misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali;

d) procedono all'approvazione delle tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione professionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12;

e) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13;

f) adottano i codici deontologici previsti dall'articolo 11;

g) promuovono la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;

h) stabiliscono modalità e limiti per la costituzione e il funzionamento delle società multiprofessionali, di cui all'articolo 24, se consentite dai rispettivi ordinamenti professionali, e secondo i principi stabiliti dalla presente legge.

ART. 7.

(*Consigli locali*).

1. Ai consigli locali sono attribuite le funzioni in materia di formazione e di tenuta degli albi nonché, in ossequio al principio di sussidiarietà, ogni altra funzione non espressamente attribuita ai Consigli nazionali, comprese la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione del-

l'azione disciplinare; la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale obbligatori; il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi; la rappresentanza degli iscritti a livello locale.

2. Le deliberazioni dei consigli locali devono tenere conto degli indirizzi e dei principi adottati in materia dai Consigli nazionali.

ART. 8.

(Assicurazione professionale).

1. L'esercizio delle professioni regolamentate è subordinato alla prestazione da parte del professionista di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da garantire l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.

2. Ciascun Ordine professionale, tramite il proprio Consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, soggette ad approvazione da parte del Ministro vigilante, che verifica la congruità delle assicurazioni previste dal medesimo comma 1.

ART. 9.

(Sistemi elettorali).

1. I meccanismi elettorali per la nomina degli organi degli Ordini professionali nonché delle commissioni disciplinari di cui all'articolo 11, garantiscono la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

2. Con i regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono altresì essere stabiliti particolari limiti all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati nella stessa società professionale.

ART. 10.

(Commissioni disciplinari).

1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti e con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità e indipendenza.

2. I componenti delle commissioni disciplinari sono eletti contestualmente, ma separatamente dai consigli locali; hanno sede presso il consiglio locale competente dell'Ordine professionale che provvede ai mezzi e al personale necessari al loro funzionamento.

3. Le norme in materia di composizione e di durata delle commissioni disciplinari nonché il procedimento disciplinare sono definiti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39. Tali norme devono comunque garantire lo svolgimento del giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedere l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari locali davanti ai competenti Consigli nazionali.

ART. 11.

(Codici deontologici).

1. Ciascun Ordine professionale adotta un codice deontologico, valido per tutte le sue articolazioni territoriali, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale con deliberazione assunta previa consultazione dei consigli locali e approvata dal Ministro vigilante.

ART. 12.

(Tariffe).

1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono stabilite dai rispettivi Ordini

professionali, secondo le norme fissate in ciascun ordinamento con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione. Salvo quanto stabilito al comma 2, esse non sono vincolanti, ma ad esse si può comunque fare riferimento in caso di mancata determinazione consensuale del compenso spettante al professionista.

2. I singoli ordinamenti professionali possono comunque prevedere, a tutela del cliente, la fissazione di tariffe massime e minime inderogabili secondo i principi stabiliti dalla legge statale in conformità alla normativa comunitaria, con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenza, ovvero che incidono su interessi generali, sono espressione di una pubblica funzione o sono soggette a procedure di evidenza pubblica.

3. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità della prestazione richiesta fornendo le informazioni utili circa gli oneri, i tempi occorrenti, nonché i possibili risultati ipotizzabili al momento del conferimento professionale dell'incarico.

4. Le deliberazioni in materia di tariffe sono approvate dal Ministro vigilante, con sindacato esteso anche al merito.

ART. 13.

(Potestà regolamentare).

1. I Consigli nazionali adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli organi del rispettivo Ordine professionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono soggetti ad impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro vigilante, dei consigli locali dell'Ordine professionale e dei rispettivi presidenti.

ART. 14.

(Pubblicità).

1. Al professionista è consentito pubblicizzare la propria attività professionale,

i propri titoli e specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni offerte e i criteri per la determinazione dei compensi, purché garantisca la correttezza delle informazioni, secondo le norme deontologiche di ciascun Ordine professionale.

ART. 15.

(Poteri sostitutivi e di controllo).

1. Il controllo sui consigli locali è attribuito ai Consigli nazionali, i quali possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro vigilante di scioglierli.

2. Il Ministro vigilante esercita i poteri di controllo sull'attività dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può anche esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.

3. In caso di estrema gravità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, può deliberare lo scioglimento dei Consigli nazionali, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 16.

(Sistema disciplinare).

1. Il professionista deve rispettare la legge e conformarsi a quanto disposto dal codice deontologico dell'Ordine professionale di appartenenza.

2. L'ordinamento di categoria determina il proprio codice deontologico al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite dalla presente legge nonché il decoro e il prestigio professionali della categoria.

3. La funzione disciplinare è attribuita ad organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi

gestionali degli Ordini professionali e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza.

4. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti dei consigli locali presso i Consigli nazionali, nonché all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per violazione di legge; individuano le regole ed i meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con attribuzione al Ministro vigilante del potere di esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con la previsione della sua partecipazione al procedimento nei casi di inerzia dell'organo competente.

ART. 17.

(Formazione).

1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di appositi corsi, anche di intesa con le amministrazioni pubbliche, le università, gli istituti di istruzione, i centri di formazione professionale e le istituzioni scientifiche e culturali.

2. Gli Ordini professionali possono, altresì, costituire apposite strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché stipulare convenzioni con organismi collettivi pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo della formazione professionale. La diretta organizzazione dei corsi non costituisce in ogni caso esercizio di attività professionale.

3. Ciascun Ordine professionale stabilisce nel proprio statuto il monte ore di formazione professionale e di aggiornamento obbligatori ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON REGOLAMENTATE

ART. 18.

(Riconoscimento).

1. Possono essere riconosciute, con funzioni distinte da quelle riservate agli Ordini professionali, libere associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate che agiscono nel rispetto del principio della libera concorrenza, al fine di garantire l'ottimale attuazione delle finalità indicate all'articolo 2.

2. È istituito presso il Ministero della giustizia il Registro delle libere associazioni di cui al comma 1.

3. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i Consigli nazionali degli Ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività.

4. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle associazioni di cui al comma 1.

5. È garantito il pluralismo associativo nell'ambito degli esercenti una medesima attività professionale.

6. Il riconoscimento può essere revocato quando l'associazione non adempie alle funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto sociale.

7. Al CNEL è attribuita la funzione di istruire le domande di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con la legislazione vigente in materia, nonché di formulare il proprio parere, anche di opportunità, circa il riconoscimento.

ART. 19.

(Attestato di competenza).

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,

recepita con decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, le associazioni professionali possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica del professionista, curando che abbiano carattere oggettivo e provengano da soggetti terzi professionalmente qualificati.

2. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a garanzia degli utenti.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 18 disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio degli attestati di competenza previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 20.

(Ammissibilità).

1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale regolamentata, nonché i professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.

2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione all'albo professionale, successivamente alla quale la società può svolgere la propria attività.

3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.

4. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività

professionali regolamentate in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge, dalla legislazione speciale in materia e dagli ordinamenti delle singole professioni. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e dagli ordinamenti professionali per la costituzione di associazioni tra professionisti.

ART. 21.

(Incarico e prestazione professionali).

1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo socio o alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista al quale è affidato l'incarico stesso.

2. Il cliente ha diritto a chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto, contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno dei soci.

3. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza. Nella partecipazione a gare di appalti pubblici di servizi, la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.

4. Ciascun professionista è personalmente e illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.

5. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.

ART. 22.

(Responsabilità disciplinare).

1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollega-

bile a direttive impartite dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.

2. La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.

3. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori e ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi o di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.

ART. 23.

(Poteri degli Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.

2. La violazione dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.

ART. 24.

(Società multiprofessionali).

1. Possono essere costituite società con la partecipazione di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali regolamentate al fine di effettuare prestazioni professionali diverse, ma coordinate tra loro, con le modalità ed i limiti stabiliti dagli Ordini professionali di appartenenza dei singoli soci.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica incompatibili con quelle proprie della società. Non è consentita la costituzione di società multiprofessionali per gli esercenti le professioni di avvocato e di notaio.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitati all'esercizio di tale professione.

ART. 25.

(Società tra professionisti esercenti professioni tecniche).

1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono essere costituite eccezionalmente con la partecipazione di soci non professionisti, qualora il relativo ordinamento lo consenta, in considerazione della natura e della particolare onerosità della prestazione sotto il profilo della complessità dell'organizzazione. In tale caso la quota di partecipazione dei soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento e l'amministrazione spetta in ogni caso a un socio professionista.

2. I regolamenti previsti al comma 1 possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non previsti dalla presente legge.

ART. 26.

(Partecipazione a più società).

1. Salvo quanto stabilito con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il professionista può partecipare a una sola società professionale e non può esercitare l'attività professionale a titolo individuale fino a quando partecipi a detta società, salvo che il proprio ordinamento professionale lo consenta espressamente.

2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.

3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti nelle relative tariffe professionali.

CAPO II

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 27.

(Forma e condizioni).

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per atto pubblico.

2. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, sono determinate le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione all'albo professionale, vevoli per tutte le professioni, nonché, ove necessario, condizioni particolari in relazione alla specificità delle singoli professioni.

ART. 28.

(Numero dei soci).

1. Le società non possono comprendere più di dieci soci, salva diversa determinazione contenuta nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, che possono altresì stabilire limitazioni numeriche in rapporto al numero degli iscritti all'albo professionale.

ART. 29.

(Denominazione sociale).

1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione « e altri », se presenti; deve essere inoltre indicata l'attività o le attività svolte.

2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua parteci-

pazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

ART. 30.

(Conferimenti).

1. Nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura.

2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

ART. 31.

(Durata).

1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

ART. 32.

(Oggetto).

1. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in comune della professione dei propri soci e nella forma prevista per la costituzione della medesima società.

2. La società può rendersi acquirente di beni e di diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.

ART. 33.

(Modifiche statutarie).

1. Le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale della società, ivi comprese le cessioni di quote, possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci e con le stesse modalità previste per la costituzione della società.

2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se previste dallo statuto sociale.

3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 34.

(Organi della società).

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.

2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili e alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.

3. Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità della sua partecipazione sociale.

4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e deliberano a maggioranza semplice.

5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.

6. Gli amministratori rispondono solidalmente e illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.

ART. 35.

(Esclusione del socio).

1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o di radiazione del socio dall'albo professionale.

2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione dalla società deliberata con la maggioranza semplice dei soci, escludendo dal computo il socio sospeso.

ART. 36.

(Scioglimento).

1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3.

2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio Ordine professionale.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 37.

(Rinvio).

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società tra professionisti iscritti ad albi sono disciplinate da leggi speciali ».

CAPO V

DISCIPLINA PREVIDENZIALE E FISCALE

ART. 38.

(Norme previdenziali e fiscali).

1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti in materia.

2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali.

3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

CAPO VI

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 39.

(Regolamenti di attuazione).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti gli Ordini professionali, alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengono conto del parere delle Commissioni parlamentari.

3. In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 5, 10, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 34, sono emanati, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, regolamenti specifici per ogni singola professione.

4. Nell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 devono essere seguiti i principi direttivi stabiliti dalle leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie e si deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.

ART. 40.

(Principi e criteri in materia di testi unici per il riordino delle professioni regolamentate esistenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti testi unici per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, attenendosi ai principi e criteri direttivi generali della presente legge, nonché ai seguenti:

a) riordinare le attività delle singole professioni, con eventuali accorpamenti degli Ordini e collegi professionali interessati, tenendo conto, in particolare, della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio richiesti per

l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di libere professioni;

b) perseguire una tendenziale uniformità, ove non incompatibile con il rispetto delle specificità delle singole professioni, delle disposizioni applicabili a ciascuna professione a seguito della adozione dei testi unici stessi;

c) rinviare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali;

d) effettuare la puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

e) esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da disposizioni successive;

f) procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo;

g) esplicitare quali disposizioni non inserite nel testo unico restano comunque in vigore;

h) dichiarare l'abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

2. Dalla data di entrata in vigore dei testi unici di cui al comma 1 sono comunque abrogate le norme non richiamate ai sensi della lettera *g)* del medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati sentiti gli Ordini e collegi professionali interessati nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,

decorso il quale i decreti legislativi sono comunque emanati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanati decreti legislativi correttivi e integrativi di questi ultimi, con le modalità previste dal comma 2 e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge e, in particolare, dal presente articolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



15PDL0011990